



Contenimento dell'epidemia da COVID-19 e svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

A.S. 2463 D.L. 172/2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2463 D.L. 172/2021
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	Senato - 1ª Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

Contenuto

L'articolo 1 modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario ed i lavoratori di RSA, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. In particolare, si specifica che l'obbligo di vaccinazione, per tali categorie, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (cd. terza dose). Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo si sopprime anche il termine del 31 dicembre 2021 finora vigente per la previsione dell'obbligo medesimo.

L'articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, comprensivo, ai sensi dell'articolo 1, della dose di richiamo, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile.

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato-verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

L'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), numero 3, sopprime il secondo periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, ai sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l'utilizzo degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio. Viene quindi prevista in via generale la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere, in zona bianca, tranne per l'accesso ai predetti luoghi da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

L'articolo 4, al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), estende – con decorrenza dal 6 dicembre 2021 – all'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive la condizione del possesso del certificato verde COVID-19. **La lettera c)** è invece relativa, sempre con decorrenza dal 6 dicembre 2021, all'utilizzo delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto: si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti; si estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale; si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; si estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esentati dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 sui mezzi di trasporto anche i minori infra-dodicesenni oltre che i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale. Si stabilisce infine che per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul possesso delle

certificazioni verdi COVID-19 possono essere svolte secondo modalità a campione.

L'articolo 5 stabilisce che, a decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialle e arancioni i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cd. "super green pass"), nel rispetto della disciplina prevista per le "zone bianche". Si specifica che lo stesso vale anche per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Sarà invece sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire i seguenti aspetti:

- *per alcune attività (accesso ad istituti e luoghi di cultura, accesso agli spettacoli aperti al pubblico), la disposizione sembra far venire meno anche nelle "zone gialle" ed "arancioni", in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo del cd. "super green pass", i limiti di capienza; tale interpretazione sembra desumersi dal riferimento alla "disciplina delle zone bianche" presente nel comma 2-bis introdotto dalla disposizione in commento nell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021; non è stata tuttavia modificata la disciplina in materia di capienza recata dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021; si invita pertanto a valutare l'opportunità di intervenire anche su questi due articoli;*
- *la nota della direzione generale dei musei del Ministero della cultura del 3 dicembre 2021 afferma che in zona gialla per l'accesso a musei e luoghi della cultura non sarà necessario il cd. "super green pass" bensì il green pass "semplice", il che appare però non coerente quanto sopra esposto in quanto, in base all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 anche musei e luoghi della cultura appaiono rientrare tra i servizi per cui sono previsti limiti e sospensioni in zona gialla (infatti, in base a tale norma, in zona gialla l'accesso a musei e luoghi della cultura è consentito a condizione che tali istituzioni garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone).*

L'articolo 6 prevede che, nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali, se si fosse in zona gialla, sarebbero previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione. Anche in questo caso sarà invece sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale.

L'articolo 7 stabilisce che il Prefetto territorialmente competente adotti un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'articolo 8 prevede la promozione da parte della Presidenza del Consiglio di una campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che ha dettato la nuova disciplina in materia.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", "ordinamento civile", e "profilassi internazionale", attribuite alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "tutela della salute", "tutela e sicurezza del lavoro", "ordinamento sportivo", "promozione e organizzazione di attività culturali", attribuite alla **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Senato: Nota breve n. 355
Camera: Nota Questioni regionali n. 215
15 dicembre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0215